



Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
www.regione.sicilia.it/beniculturali

Posta certificata del Dipartimento:
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

**Soprintendenza per i Beni
Culturali e Ambientali
di Trapani**

via Garibaldi, 93 - 91100 Trapani
tel. 0923-808111 – fax 0923-23423
e-mail: sopritp@regione.sicilia.it
www.regione.sicilia.it/beniculturali/sopritp
Posta certificata della Soprintendenza:
sopritp@certmail.regione.sicilia.it

Partita Iva 02711070827
Codice Fiscale 80012000826

Tutela e Valorizzazione dei Beni Culturali e Paesaggistici
Via Garibaldi, 93 - 91100 Trapani

**Unità Operativa 2 - Sezione per i Beni Architettonici e Storico-Artistici,
Paesaggistici e Demotnoantropologici**
Tel. 0923 – 808218 / 808221
e-mail: sopritp.uo2@regione.sicilia.it

Trapani, Prot. n. 6823 del 20/05/2023

Rif. Nota: Prot. n. del

Posizione **PP.UU. XII, 3646** (citare nella risposta)

OGGETTO: ID 9029. MAZARA DEL VALLO – Località Dagala Fonda e Roccolino Sottano. Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA PNIEC-PNRR nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativa al PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DI POTENZA DI 10,862 MW denominato “DAGALA FONDA” E RELATIVE OPERE CONNESSE.

Indizione Conferenza di Servizi di cui all'art. 27, comma 8 del del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., **Prima riunione istruttoria del 16.05.2024.**

Proponente: Ditta: Società Ecosound s.r.l. 1 con sede in Milano (MI), Via A. Manzoni, 30, Legale Rappresentante e Amm.re Unico Shapira Yoav (Tel Aviv, 15/09/1969).

estremi catastali dei terreni che ospiteranno l'impianto agrivoltaico
Foglio di 132, part.lla 73, 227, 278, 304, 305, 306, 384, 386, 388, 75.
Foglio di 109, part.lla 342, 343, 344.

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 **ROMA**

pec: va@pec.mase.gov.it
mite@pec.mite.gov.it

Al Ministero della Cultura
Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza
Via San Michele 22
00153 **ROMA**

pec: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

E, p.c. Alla Ecosound s.r.l. 1
Via A. Manzoni, 30
20121 **MILANO**

pec: ecosuond1@pec.it

In riferimento alla nota di codesto MASE del 02.05.2024, prot. 80734 (Ns prot. n. 6080 del 03.05.2024), relativa all'oggetto;

VISTA la documentazione con integrazioni consultata nel sito del MITE dalla quale si evince l'ubicazione dell'impianto agrivoltaico in argomento costituito dall'Area 1 (Loc. Dagala Fonda e dall'Area 2 (Loc. Roccolino Sottano);

VISTO il D.M. 10.09. 2010, Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;

VISTO il PP dell'ambito 2-3 adottato con D.A. n. 6683 del 29.12.2016 e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Mazara del Vallo in data 20.02. 2017; rettificato con D.A. n. 2694 del 15.06. 2017 e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Mazara del Vallo in data 29.06. 2017;

VISTO l'art. 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs. 42/2004 e s.m.i;

VISTO il D.Lgs. 199/2021, art. 20;

VISTO il D.L. 13/2023, art. 47, commi 1-3;

VISTA la relazione archeologica di quest'Ufficio, del 03.05.2024, dalla quale *“si evince che i terreni nelle particelle succitate, non sono interessati da evidenze/presenze/strutture d'interesse archeologico”* ma l'Area 2 presenta una significativa valenza archeologica per la presenza di un insediamento preistorico dell'eneolitico *“Timpa Russa”* (sito n. 120 della Carta Archeologica del PP succitato), zona vincolata ai sensi dell'art. 134, lett. b, di cui all'art. 142 del D.lgs 42/2004 (Aree e siti di interesse archeologico – comma 1, lett. m). Tale stanziamento si estende lungo uno altopiano in senso Est-Ovest e si affaccia a Nord-Est sul torrente Giardinazzo; di esso non si conosce la perimetrazione definitiva in quanto il sito è stato oggetto solo di survey con edizioni in studi di settore (CALAFATO, TUSA, MAMMINA, Palermo 2001). *Altresì, l'impianto agrivoltaico addossato a Nord e a Sud dell'area archeologica in argomento, ne compromette una specifica lettura futura in quanto l'estensione e l'arco cronologico ricoperto potrebbero essere più articolati e complessi rispetto all'attuale conoscenza. Pertanto, non si approva l'installazione dell'Area 2 in questo comprensorio. Inoltre, gli agglomerati di Torre Granatelli e di Case Spadaro Grotte (siti nn. 14-15-16) collegati storicamente tra di loro e che ricoprono un arco cronologico che si snoda dall'eneolitico, con villaggi e tombe, fino all'epoca romana imperiale tardoantica, sono interessati da parti dell'elettrodotto della Linea B che lambisce principalmente il sito n. 16.*

VISTO che il PP dell' Ambito 1-2 al TITOLO V - INTERVENTI DI RILEVANTE TRASFORMAZIONE DEL PAESAGGIO, Art. 45 *“Definizione”* ha definito come *“Interventi di rilevante trasformazione del paesaggio”* anche:

d. le opere tecnologiche: impianti per la produzione, lo stoccaggio e il trasporto a rete dell'energia, incluse quelli da fonti rinnovabili, quali impianti geotermici, da biomasse, centrali eoliche ed impianti fotovoltaici;

prevedendo, in particolare le seguenti prescrizioni per gli impianti energetici:

“nei territori non soggetti a tutela ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 42/2004, caratterizzati dalla presenza di masserie e fabbricati rurali censiti nell'elenco dei Beni Isolati di cui al presente Piano Paesaggistico, dovranno essere salvaguardate le relazioni degli aspetti percettivi e visuali.”;

CONSIDERATO che dall'esame degli elaborati pervenuti le aree d'intervento risultano in parte gravate da vincoli paesaggistici per quanto concerne le opere di connessione, corredate di Cabine, con interferenze importanti delle LINEE A, B, C, e D, nei Paesaggi Locali 8, 15, 7 e 6, con zone fluviali e territoriali di Livello di Tutela 1, 2, con le aree archeologiche di Timpa Russa succitata e gli agglomerati di Torre Granatelli - Case Spadaro Grotte, già sopra evidenziati, tutelate ai sensi dell'art. 142, lettera m, del D. Lgs. 42/2004;

Tali criticità emergono con estrema chiarezza anche dalle Relazioni della Ditta: A01, A02, A09, A14, A16_ViArch specifiche.

CONSIDERATO che nelle zone di Livello di Tutela 2, come dalle NdA del PP succitato, non sono consentite *le realizzazioni di infrastrutture e reti ad eccezione delle opere interrato; la realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;*

CONDISERATI i caratteri agrari dei luoghi con numerose architetture produttive demotnoantropologiche individuate e presenti nella tav. 8_6 Beni Storici Isolati del PP succitato, le aree boscate, la fitta rete fluviale 'a ventaglio' con le concernenti fasce di rispetto, tutelata ai sensi dell'art. 142, lettera c, che contraddistingue tale paesaggio analizzato: (da Ovest) la Fiumara Mazaro, gli affluenti occidentali del Delia, il Torrente Francittina, Gazzera, Madonna, Pilieri, Pizzalonga, Giardinazzo, Delia;

CONSIDERATA l'invasività dell'impianto dell'Area 2 *“Roccolino Sottano”* per quanto concerne la salvaguardia delle pendici dell'altopiano di Timpa Russa (P.L. 8, 8b) che custodisce un importante sito

archeologico preistorico dal potenziale culturale da esplorare puntualmente e che potrebbe interessare i versanti confinanti, i quali verrebbero occupati significativamente a Nord e a Sud dalle aree pannellate, creando anche un disturbo percettivo dei luoghi dalle particolari connotazioni insediamentali;

ESAMINATI gli elaborati dell'effetto cumulo, B2, 1-2-3, che contemplano le presenze di impianti da fonti rinnovabili, ubicati o da realizzarsi nelle aree circostanti e limitrofe, che non risultano aggiornati, specie per quanto concerne l'Area 1 "Dagala Fonda", dove sono situati gli impianti fotovoltaici delle ditte Arenaria New Energy SRL, Ardesia New Energy SRL e Spartacus Srl -queste ultime due sono in strettissima vicinanza a Sud e a Est dell'impianto;


questa Soprintendenza, per quanto sopra e di competenza, rappresenta la necessità che venga rielaborato il progetto complessivo in questione con:

-l'abolizione integrale dell'Area 2 "Roccolino Sottano";

-la rielaborazione dell'Area 1 nella parte meridionale: Sud – Est e Sud – Ovest con una significativa riduzione dell'impianto al fine di implementare le fasce di mitigazione per la presenza di altri impianti e progetti.

Si chiede l'attestazione dell'avvenuto pagamento di € 100,00, tramite PAGOPA, per i diritti fissi voluti dall'art. 7 della Legge Regionale 28/12/2004, n. 17 (istruzioni sul sito www2.regione.sicilia.it/bbcca/soprintp).

Il Responsabile della Posizione Organizzativa 01
(Arch. Roberto Monticciolo)



Il Soprintendente
(Arch. Girolama Fontana)



16.05.2024 GM

Responsabile procedimento	Arch. Girolama Fontana	stanza	_____	piano	_____	telefono	0923 808 241	e_mail	sopritp.uo3@regione.sicilia.it
Funzionario incaricato	Dott.ssa Giuseppina Mammìna	stanza	_____	piano	0	telefono	0923 808289	Durata procedimento:	_____
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP):	urpsopritp@regione.sicilia.it	Responsabile:	_____	stanza	_____	piano	_____	tel.	_____
Orario e giorni ricevimento		Lunedì 10,00 – 13,00 e Mercoledì 15,30 – 17,30							